

Con il provvedimento n. 92 del 22 febbraio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso favorevolmente su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC, riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Ne deriva che le pubbliche amministrazioni dovranno, in particolare:

- limitare la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali all'ufficio e non alla persona;
- indicare, con riferimento ai soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria), il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie, quali il luogo di nascita, il codice fiscale o la residenza);
- oscurare i dati personali eventualmente presenti nell'oggetto (e nei documenti pubblicati online in via facoltativa) degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche il cui elenco deve essere pubblicato online;
- oscurare i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati; nonché non pubblicare dati personali nel caso di pubblicazione atti di modifica o revoca del beneficio economico, in quanto si tratta di dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Tuttavia, al fine di superare alcune criticità con particolare riferimento alla conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni dovranno, altresì:

- oscurare/omissare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell'anno solare;
- con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, evitare la pubblicazione di dati troppo dettagliati che permettano l'identificazione del dipendente e dell'ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore.

Infine, il Garante invita a valutare l'opportunità di prevedere un periodo transitorio affinché consentisse alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione.